



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AMMINISTRATORI

Ordinanza del Sindaco n. 176 del 2020

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Castellaneta, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che provoca l'insorgere di micro discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene e della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTI, in particolare:

- l'art.178, il quale dispone che *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “hi inquina paga”*;
- l'art.192, a norma del quale *“l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”*;
- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI, altresì:

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;
- l'art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma I del Decreto legge n. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge n. 48 del 18/04/2017, che consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite Ordinanze, anche in deroga alle norme vigenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità ..."

VISTO l'art. 7 - bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 in data 30 novembre 2017;

VISTO il Regolamento Comunale di igiene e Sanità Pubblica approvato con delibera di Consiglio Comunale n°28 in data 18 maggio 2017



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

ORDINA

- 1. È VIETATO**, nell'intero territorio comunale, l'abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori;
- 2. È fatto DIVIETO** a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti contenenti rifiuti;
- 3. È fatto DIVIETO** a chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;

AVVERTE

che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare, dal già menzionato D. lgs. 3 aprile 2006 n.152, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Descrizione dei comportamenti vietati	Sanzione (in euro)
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti solidi urbani differenziati o indifferenziati	€ 400,00
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti inerti o ingombranti	€ 500,00
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti speciali pericolosi	€ 500,00
Abbandono su suolo pubblico di mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto	€ 50,00

in aggiunta alle sanzioni previste si impone al trasgressore la bonifica dell'area deturpata.

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente Ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare all'Ufficio eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DISPONE

- che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
- che per l'accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, potranno avvalersi delle videocamere fisse e mobili presenti nel territorio comunale ovvero di fototrappole che potranno essere dislocate dove ritenuto necessario così come previsto dal vigente Regolamento comunale in materia di videosorveglianza, oltre che di associazioni, legalmente riconosciute, operanti sul territorio per la tutela dell'ambiente.

DEMANDA

Al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line.

La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale e affissa nelle sedi opportune, nonché trasmessa in copia a:

- Ufficio di Polizia Municipale – Sede;
- Al Comando della Stazione Carabinieri di Castellaneta;
- All'UTG – Prefettura di Taranto;
- Al Corpo dei Carabinieri Forestali e di Vigilanza Ambientale.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Perrone

Lì, 31/12/2020

Il Sindaco
Giovanni Gugliotti
(atto sottoscritto digitalmente)